



Una scuola per tutti



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"Maria Immacolata"

P.zza Europa, 37 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Tel. 0882/456019 - Fax 0882/451689

Cod. mecc: FGPM05000Q - Cod. Fisc. 83002000715

E-mail: fgpm05000q@istruzione.it - fgpm05000q@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.magistrale-immacolata.it

Circ. n° 39

A tutto il personale
Docente e ATA
SEDE CENTRALE E SUCCURSALI
Ai docenti/operatori esterni
con incarichi di collaborazione
AI DSGA

Oggetto: Disposizioni del Dirigente scolastico su obblighi e organizzazione della sorveglianza all'interno dell'istituto

Con la presente si comunicano le direttive di massima per l'accoglienza e la vigilanza degli studenti per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'Istituzione Scolastica (edificio e relative pertinenze esterne).

Tali direttive devono intendersi come istruzioni di carattere generale, suscettibili di eventuali modifiche e/o integrazioni da parte del Dirigente scolastico, allo scopo di garantire la piena tutela della salute e della sicurezza degli studenti.

Premessa

- Visto che fra i doveri del personale docente e collaboratori scolastici vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- Tenuto conto che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e controllo sull'attività del personale scolastico;

Organizzazione Vigilanza Alunni a. s. 2017/18

SI DISPONE

1. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio delle lezioni si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi reparti loro assegnati fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I collaboratori scolastici in servizio all'ingresso sono tenuti a far rispettare l'orario di ingresso a scuola, consentendo l'entrata degli alunni fino alle ore 8.05, con eccezione per gli studenti per i quali è già stata autorizzata specifica deroga dal Dirigente Scolastico e per altre eventuali situazioni nelle quali, a giudizio dei collaboratori del Dirigente/Referenti di sede sussistano gravi motivi per giustificare il ritardo.

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29.11.2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo di Area (CCNL 29.11.2007).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

3. VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO DELL'ORA DI LEZIONE

Allo scopo di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio dell'ora, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a controllare la regolarità dell'avvicendamento degli insegnanti nelle classi secondo quanto stabilito dall'orario di lezione della giornata.

Al collaboratore scolastico viene affidata la sorveglianza degli alunni da parte del docente che deve raggiungere un'altra classe. Il collaboratore vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio; qualora l'attesa risulti superiore ai 5 minuti, il docente affiderà la classe a un collaboratore scolastico e avviserà la vicepresidenza del ritardo. Il docente che ha lezione nell'ora successiva, si recherà tempestivamente nella classe che lo attende. La sorveglianza dovrà essere assicurata dai collaboratori presenti al piano. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.

In tal modo sarà garantita la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito, si ricorda ai docenti interessati al cambio di classe di limitare, per quanto possibile, il protrarsi dell'attesa da parte degli allievi dell'ora successiva, per ridurre le immaginabili azioni di disturbo che si possono creare ai danni delle classi nelle quali si stanno svolgendo regolarmente le lezioni.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi dell'ora, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di vice Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO DIDATTICO FRA LE LEZIONI

Costituisce un momento importante di relazioni coi compagni, ma può diventare occasione per azioni inconsapevolmente pericolose da parte degli alunni.

I docenti in turno di vigilanza eserciteranno questa responsabilità con il massimo di attenzione e disponibilità verso gli allieve, richiamandoli nel caso di comportamenti irrispettosi o potenzialmente a rischio.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo di 10 minuti tra la 3° e 4° ora, si dispone che detta vigilanza sia assicurata dai docenti in servizio nella classe la 3° ora, quest'ultimi permanendo sulla porta dell'aula e/o sul corridoio corrispondente, per poter vigilare sia gli alunni presenti nell'aula stessa sia gli alunni presenti nel corridoio. Si ricorda, inoltre, che i docenti che iniziano il proprio servizio alla 4^a ora, nonché i docenti a disposizione e/o in compresenza negli orari degli intervalli coadiuveranno i loro colleghi per assicurare la vigilanza nei locali interni (atrio) ed esterni (cortile scolastico) dell'Istituto durante tali periodi. I docenti

sono tenuti ad osservare i turni di vigilanza specificatamente disposti per le fasi di intervallo dell'attività didattica.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

I collaboratori scolastici in servizio ai piani di uscita sono tenuti a verificare che i portoni e cancelli carrabili e pedonali restino chiusi durante l'intervallo. Il controllo su eventuali ingressi non autorizzati di estranei deve essere svolto con grande attenzione, così come vanno impedito le uscite degli studenti al di fuori degli orari programmati.

E' opportuno evitare che gli studenti che sostano nel cortile in prossimità della cancellata di separazione con la strada e il campo di basket/volley si intrattengano in conversazione con soggetti esterni che stazionano al di là dell'inferriata di confine.

Il personale docente e i collaboratori scolastici dovranno sollecitare un tempestivo rientro in classe al termine di ciascun intervallo.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO VERSO L'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso le porte di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi reparti di servizio. Per assicurare la vigilanza, come già detto, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio. La famiglia provvederà al subentro " reale o potenziale". Gli allievi frequentanti la struttura situata in via Cellini, per evitare pericolose concentrazioni in fase di uscita, defluiranno con alcuni minuti di intervallo in base ai piani occupati.

6. VIGILANZA SUGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni diversamente abili con grave handicap, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

7. VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI (di classe, d'Istituto)

Durante le assemblee d'Istituto, salvo diversa disposizione del Dirigente Scolastico, i docenti sono tenuti ad osservare il proprio normale orario di servizio, anche al fine di assicurare il mantenimento della disciplina nell'ambito dell'Istituto.

Durante le assemblee di classe, l'insegnante dell'ora garantisce la vigilanza rimanendo in prossimità dell'aula.

8. VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI INTERNI ALLA SCUOLA (AULA, PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI, ECC.)

Durante gli spostamenti interni alla scuola la vigilanza sugli alunni è affidata al docente in servizio sulla classe nell'ora di lezione per cui si sta effettuando lo spostamento, con l'aiuto dei collaboratori scolastici che controllano la regolarità della sua effettuazione. Si precisa, inoltre, che agli alunni non è consentito l'uso dell'ascensore. Soltanto in particolari casi, per giustificati motivi, l'allievo può utilizzarlo, comunque sempre accompagnato solo da personale scolastico.

Particolare attenzione dovrà essere prestata da parte dai docenti di educazione fisica, essendo la palestra un luogo dove con maggior frequenza possono presentarsi situazioni di rischio per la sicurezza degli alunni. In questo contesto, sulla base dell'esperienza maturata, chiedo di prestare particolare attenzione alle seguenti indicazioni:

- si verifichi il rispetto di comportamenti adeguati e corretti nello spogliatoio degli alunni;
- nel predisporre esercitazioni, prove o percorsi che necessitano di attrezzi, si esemplifichino dapprima i movimenti e la sequenza corretta da eseguire; si ponga cura alle necessarie condizioni di sicurezza (disposizione di materassini o altro per prevenire cadute accidentali); si accompagni la prima esecuzione con una presenza anche fisica dell'insegnante in prossimità dell'attrezzo; si differenzi eventualmente il percorso o l'esecuzione sulla base delle reali capacità dell'alunno; non si forzi per alcun motivo una prestazione in presenza di blocco dovuto a rigidità o paura;

Inoltre, si sottolinea che gli allievi frequentanti il plesso in via Cellini, per raggiungere la palestra posta nella sede centrale, accompagnati dal docente di ed. fisica, dovranno seguire il seguente percorso: Via Caravaggio-Via Monsignor Tortorelli-Via Appia arrivo alla sede centrale. Per il deflusso, effettueranno il percorso inverso.

Gli studenti del plesso San Giuseppe via Regina Margherita, per raggiungere la palestra posta nella sede centrale, accompagnati dal docente di ed. fisica, dovranno seguire il seguente percorso: via Guglielmo Marconi, P.zza Europa arrivo alla sede centrale. Per il deflusso, effettueranno il percorso inverso.

Gli ulteriori spostamenti degli alunni dalla sede centrale alle succursali e viceversa, dovuti a frequenza di lezioni laboratoriali, assemblee o quant'altro organizzato dalla scuola, i docenti accompagnatori sono obbligati a seguire il percorso sopra indicato.

9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE/STAGE/TIROCINI E ALTRE ATTIVITA'

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto pari a un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Per la partecipazione degli alunni minorenni ad eventi esterni alla scuola, visite d'istruzione, stage, tirocini e viaggi, è sempre richiesta l'autorizzazione preventiva dei genitori. Per gli alunni maggiorenni, si richiede la firma dei genitori per presa visione. Visite e partecipazioni ad eventi esterni possono essere effettuati previa richiesta al Dirigente Scolastico e acquisita l'approvazione dei docenti del Consiglio di Classe. I dettagli organizzativi di ciascuna iniziativa devono essere oggetto di specifica circolare indirizzata a tutti gli interessati (alunni, famiglie, docenti e personale ATA), per opportuna conoscenza e per assicurare gli adempimenti di competenza.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Nel caso dei corsi affidati a docenti esterni (previsti nelle iniziative di ampliamento offerta formativa) e delle relative attività programmate, la vigilanza è affidata al docente esperto cui è attribuito l'incarico di docenza o di collaborazione, relativamente agli orari ed alle sedi nelle quali è previsto lo svolgimento delle lezioni/stage/esercitazioni / tirocini/visite.

10. ASSISTENZA AGLI ALUNNI IN CASO DI EMERGENZA, INFORTUNIO O DIFFICOLTA'

In caso di malessere o infortunio, il docente responsabile della classe dovrà tempestivamente informare l'Ufficio di Presidenza o la Vicepresidenza e la Segreteria Didattica, nonché gli addetti al Pronto Soccorso in servizio presso la Scuola. Se opportuno, andrà informata la famiglia per telefono ed eventualmente chiamato il 118, per un intervento adeguato. In attesa del 118, l'alunno infortunato va assistito, evitando manovre di soccorso improvvisate e somministrazioni di farmaci se non preventivamente condivisi con i genitori in apposite riunioni e sottoscritte da entrambi genitori/docenti. Gli alunni minorenni devono essere accompagnati in Pronto Soccorso da un adulto.

In caso di infortunio, è necessario che il docente rediga una relazione dettagliata dell'accaduto, da consegnare tempestivamente presso la Segreteria Didattica, nella quale andranno sempre indicati i seguenti dati:

- cognome e nome dell'alunno, classe;
- circostanze relative all'evento, luogo, ora ed esito;
- dinamica dell'incidente, possibili cause;
- presenza dell'insegnante e nomi di eventuali testimoni;
- soccorsi prestati e conseguenze rilevate e/o riportate dall'infortunato, (in caso di intervento medico ed ospedaliero sarà allegato il certificato medico).

In caso di allarme dovuto a incendio o altri eventi eccezionali, tutto il personale della scuola dovrà seguire le procedure previste dal piano di emergenza.

11. USCITE

Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali esigenze di uscite anticipate possono essere manifestate e richieste, con adeguata motivazione, per iscritto, al Dirigente Scolastico o suo delegato entro le 10,00; esse potranno essere accolte a condizione che:

gli studenti maggiorenni presentino la richiesta firmata sul libretto delle giustificazioni, mentre gli studenti minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se accompagnati da un familiare.

Lo studente che richiede l'uscita anticipata dovrà comunque essere presente in classe per almeno la metà dell'orario giornaliero, ad eccezione delle uscite necessitate da ragioni inderogabili e documentabili (ad es. motivi di salute). Le uscite per motivi personali e/o familiari non possono, comunque, essere più di quattro per ogni quadrimestre.

Uscite brevi: durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente.

Per il ritiro degli alunni minorenni, gli esercenti la patria potestà possono eventualmente presentare delega scritta con firma autenticata dall'Ufficio Alunni, indicando le persone autorizzate al prelievo dell'alunno in caso di necessità sia estranei, sia familiari stretti (zio, nonno, ecc.). Tale delega può essere presentata anche telematica, corredato di copia del documento di riconoscimento del genitore o esercente potestà familiare, come previsto dalla vigente normativa.

12. VIGILANZA IN FUNZIONE DELLA PREVENZIONE DEI RISCHI

Tutto il personale della scuola è tenuto a mantenere un controllo costante di spazi e attrezzature, prestando particolare attenzione a rilevare possibili situazioni di rischio. Eventuali malfunzionamenti, danni, rotture, vanno segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico o al DSGA.

Il lavoratore, ai sensi del ex art. 5 del D.L.vo 626/94 e s.m.i. è obbligato a prendersi cura della salute e della sicurezza propria e delle persone a lui affidate:

- osservando le disposizioni e le istruzioni impartite nel Piano rischi e nel Piano evacuazione, in visione all'albo;
- utilizzando correttamente i sussidi, le apparecchiature, gli utensili, i dispositivi di sicurezza e prevenzione incendi;
- segnalando deficienze di mezzi e dispositivi, condizioni di pericolo e di urgenza;
- prestando gli interventi di primo soccorso in caso di infortunio;

- non rimuovendo o modificando i dispositivi di sicurezza o di controllo ed avendo cura che anche gli alunni non lo facciano;
- non compiendo operazioni non di propria competenza;
- vietando agli alunni l'uso di materiale e/o sussidi di cui non si abbia certezza di rispondenza alle norme di sicurezza;
- conoscendo le norme e il gruppo dei responsabili SPP.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Tosco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Tosco", written over the printed name.